

ON. LE TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT.669-BIS E 700 C.P.C.

CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Per la Dott. FRANCO Carmela, nata a Marcianise(CE) il 14/08/1989 e residente in Bologna alla via della Fornace,8(C.F.FRNCML89M54E932S),rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente- giusta procura in calce al presente atto - dagli Avv.ti Roberto Marrazzo(c.f.MRRRRRT61H01I317X) e Iride Pagano(c.f. PGNRDI55M61F912F), del Foro di Nocera Inferiore , tutti domiciliati in Bologna alla via Marsala,31, presso lo studio del Prof. Avv. Carlo Berti (recapito telefax 0815177692; indirizzi pec: i.pagano@avvocatinocera-pec.it; r.marrazzo@avvocatinocera-pec.it);

contro:

- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione " Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta , in persona del legale rappresentante p.t., con sede alla via Ferdinando Palasciano, 81100 Caserta;

-l' Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in Bologna alla via Castiglione,29, 40124 Bologna;

e nei confronti , quali potenziali controinteressati, di :

-Carbone Rosalia;

- Santangelo Giuseppe;

collocati nella graduatoria di mobilità in posto successivo a quello della ricorrente;

-per la dichiarazione del diritto della ricorrente, quale idonea nella graduatoria definitiva, approvata con deliberazione n° 343 del 27 dicembre 2019, relativa alla procedura di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato n° 35 posti di Collaboratore



Professionale Sanitario-Infermiere, a seguito di avviso pubblico dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, indetto con la deliberazione del Direttore Generale n° 214 del 19 marzo 2019, **alla mobilità, con effetto immediato, dall' Azienda USL di Bologna, ove attualmente presta servizio, all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione(A.O.R.N.) " Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta ;**
previa disapplicazione:

a.- della nota dell'AORN Caserta, inviata tramite pec, a cura della Direttrice p.t. UOC GRU dell'AORN Caserta, nella quale si afferma che il trasferimento dei CPS Infermieri presso tale Azienda può avvenire a esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza e che " *..questa Azienda non ha potuto accogliere la data del 1/4/20 perché in tal caso sarebbe stato necessario accettare le ferie della sig.ra Franco Carmela.*

Per contro la data del 01/05/2021, ipotesi che contempla l'esaurimento delle ferie della sig.ra Franco Carmela presso codesta Azienda, non risponde alle esigenze in tempi brevi di copertura dei posti di CPS Infermieri";

b.- di eventuali atti e provvedimenti ulteriori dell'AORN Caserta, non conosciuti, che condizionino la mobilità dei CPS Infermieri, inseriti nella graduatoria in controversia, da altre Amministrazioni Sanitarie all'esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza e della nota inviata tramite pec in data 27 maggio 2020, a cura della Gestione Risorse Umane dell'AORN Caserta, che impedisce la mobilità della ricorrente verso l'AORN Caserta anche con decorrenza 01/11/2020 .

FATTO.

1.—La ricorrente , dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda USL di Bologna, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiera di ruolo, Categ.D, ha partecipato alla procedura di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato n° 35 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, a seguito di avviso



pubblico dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, indetto con la deliberazione del Direttore Generale n° 214 del 19 marzo 2019.

A conclusione della articolata procedura, che ha previsto la nomina di una Commissione esaminatrice e una valutazione dei candidati tramite colloquio, la ricorrente si è classificata **al 166° posto della graduatoria**, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 343 del 27 dicembre 2019, con la quale sono stati nominati vincitori i candidati classificatisi dal 1° al 35° posto della graduatoria finale.

2.-L'avviso di mobilità in ambito nazionale suddetto, del 19 marzo 2019, al quarto capoverso del paragrafo "Graduatoria", prevede espressamente:

"La graduatoria, ai sensi dell'art.3, co.87, Legge 24 dicembre 2007 n.244, rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali i concorsi sono stati banditi e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili".

Con tale clausola del bando, l'Amministrazione Sanitaria di Caserta si è autovincolata per l'utilizzazione triennale della graduatoria in cui è inserita la ricorrente, tanto che, con **deliberazioni del Commissario Straordinario n° 212 del 27 febbraio 2020, n° 253 del 9 marzo 2020 e n° 311 del 26 marzo 2020, ne è stata disposta l'utilizzazione con scorrimento**, prevedendo, il reclutamento per mobilità di ulteriori 75 CPS-Infermieri tra i candidati classificatisi, prima, dal 36° al 135° posto, poi, **tra i candidati compresi tra il 136° e il 235° posto.**

Va qui precisato che dette deliberazioni hanno espressamente previsto l'immissione in servizio presso l'AORN Caserta, **tra il 1° e il 15 maggio 2020**, dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di mobilità e dei nulla osta delle Amministrazioni Sanitarie di appartenenza.

In tali provvedimenti generali e, soprattutto, dell'avviso pubblico di mobilità, di cui alla deliberazione n° 214 del 19 marzo 2019, **non vi è alcun riferimento alla circostanza che il trasferimento all'AORN Caserta dei CPS Infermieri collocati nella graduatoria di mobilità in controversia sia condizionato all'esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza.**

Va, per inciso, anche rilevato che, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con Decreto Legge n° 14 del 9 marzo 2020 sono state



stabilite misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 2 ,comma 1,del Decreto citato prevede che le Aziende sanitarie devono, in via prioritaria, ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

In particolare, tale norma urgente ha posto esplicitamente l'obbligo per le Amministrazioni Sanitarie dello scorrimento delle graduatorie vigenti, senza distinzione tra quelle relative a procedure per il primo accesso e quelle per mobilità, prevedendo l' attivazione di nuove procedure solo nell'ipotesi di impossibilità effettiva di ricorrere agli idonei delle suddette graduatorie.

Con nota prot. 2020 0157368,dell'11 marzo 2020, la Regione Campania , al fine di rendere immediatamente operativo il D.L. 14/2020, ha prescritto alle Aziende Sanitarie Regionali di procedere, in via prioritaria, con l'utilizzazione delle graduatorie vigenti, elencate negli allegati alla nota, con al fianco indicato il numero di idonei in graduatoria utilizzabili: tra tali graduatorie concorsuali è inserita anche la graduatoria mobilità infermieri dell'AORN di Caserta, **con 429 infermieri idonei utilizzabili.**

3.-A seguito di comunicazione dell'AORN Caserta, di utilizzazione della Dott. Franco tramite cessione di contratto per mobilità, **del 18 febbraio 2020**,la ricorrente, in pari data, ha richiesto il nulla osta alla mobilità verso l'AORN Caserta all'Azienda USL di Bologna di appartenenza, che ,con nota inviata tramite pec **in data 10 marzo 2020** anche alla Gestione Risorse Umane dell'AORN Caserta, **ha espresso parere favorevole alla mobilità della Dott. Franco, con decorrenza, in via prioritaria, dal 1° aprile 2020, con il riconoscimento da parte dell'AORN Caserta dei residui ferie/ros/rap maturati e non usufruiti per ragioni di servizio(47 giorni di ferie 2019 e ferie 2020,97 ore di Rap e 13 di Ros), in via subordinata, dal 1° maggio 2021(per programmazione smaltimento residui ferie).**



4.- Con nota dell'aprile 2020 , l'Azienda USL di Bologna, a **rettifica della precedente nota del 10 marzo 2020**,ha espresso parere favorevole alla mobilità **con decorrenza 1° maggio 2020**, precisando che i residui ferie/ros/rap maturati e non goduti da parte della ricorrente **sono pari a 11 giorni** di ferie 2019 (e non 47), oltre i giorni maturati nel 2020, 97 ore di rap,13 ore di ros.

Successivamente alla comunicazione dell'Azienda USL Bologna, la Direttrice p.t. UOC GRU dell'AORN Caserta ha comunicato alla ricorrente e all'USL di Bologna che il trasferimento dei CPS Infermieri presso tale Azienda può avvenire a esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza e che " *..questa Azienda non ha potuto accogliere la data del 1/4/20 perché in tal caso sarebbe stato necessario accettare le ferie della sig.ra Franco Carmela.*

Per contro la data del 01/05/2021,ipotesi che contempla l'esaurimento delle ferie della sig.ra Franco Carmela presso codesta Azienda, non risponde alle esigenze in tempi brevi di copertura dei posti di CPS Infermieri".

5.-Sono seguiti ulteriori contatti tra le due Amministrazioni, **grazie alla volontà collaborativa** dell'Azienda USL di Bologna .

Al contrario, l'AORN di Caserta **ha opposto un rifiuto a tutte le variabili indicate dall'Azienda Sanitaria di appartenenza, come ,da ultimo, nella nota inviata tramite pec dall'UOC GRU Caserta, in data 27 maggio 2020, rifiuto sempre motivato dalla volontà di non voler riconoscere diritti maturati dalla ricorrente in virtù del rapporto di lavoro in essere, oggetto della cessione di contratto in controversia**

Ad oggi ,la ricorrente **ancora non è transitata presso l'AORN Caserta**, con cessione del contratto di lavoro, **nonostante sia inserita in posizione utile nella graduatoria di mobilità**, utilizzata in scorrimento dalla suddetta Amministrazione sanitaria con la nota di " chiamata" della Dott. Franco del 18 febbraio 2020, in attuazione della previsione autovincolante dell'avviso pubblico e delle delibere



n° 212 del 27 febbraio 2020 ,n° 253 del 9 marzo 2020 e n° 311 del 26 marzo 2020, e nonostante il parere favorevole dell'Azienda USL di Bologna, che aveva riconosciuto come termine iniziale della mobilità, la data del 1° aprile 2020.

6.- La mobilità della ricorrente verso l'AORN Caserta viene impedita dalla decisione ostativa espressa dalla Direttrice p.t. UOC GRU dell'AORN Caserta, decisione carente dei necessari presupposti legali e procedurali e secondo la quale la mobilità in entrata all'AORN Caserta sarebbe condizionata all'esaurimento delle ferie presso le Amministrazioni di appartenenza.

Tale condizione non è prevista dall'avviso pubblico e dalle delibere della stessa Amministrazione sanitaria sopra citate ed è pertanto illegittima e viola il diritto della ricorrente alla mobilità, derivante da precedenti provvedimenti dell'AORN Caserta, efficaci ed esecutivi, ai quali l'Amministrazione resistente è vincolata.

DIRITTO

1) IN ORDINE AL FUMUS BONI JURIS DEL RICORSO SI ENUNCIANO I SEGUENTI MOTIVI:

-VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.30 D.LGS.N.165/2001 , ALLA LEGGE SPECIALE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ E AGLI ARTT.33 E 52 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ PER IL TRIENNIO 2016-2018 – ERRONEITÀ -CONTRADDITTORIETÀ – ARBITRARIETÀ- INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DALL'ART.97 DELLA COSTITUZIONE- VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.

A.-La decisione dell'AORN Caserta, che impedisce la mobilità in entrata della ricorrente, con cessione di contratto, è **illegittima**, in via preliminare, per violazione del combinato disposto di cui all'art. 30 D.LGS.N. 165/2001 e alla legge speciale del procedimento di mobilità, indetto con la deliberazione del



Direttore Generale n° 214 del 19 marzo 2019 , a cui ha partecipato la Dott. Franco.

Nella previsione di cui all'art. 30 citato e nell'avviso pubblico del marzo 2019 **non** vi è, infatti, alcun riferimento alla circostanza che il trasferimento all'AORN Caserta dei CPS Infermieri collocati nella graduatoria di mobilità in controversia sia condizionato all'esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza.

Né tale previsione è stata inclusa nelle successive delibere di approvazione della graduatoria definitiva e di utilizzazione per scorrimento della stessa.

In assenza di un valido presupposto legale, la decisione ostativa dell'AORN Caserta risulta arbitraria e affetta anche da **ingiustizia manifesta**, dal momento che, da informazioni assunte presso l'Amministrazione Sanitaria resistente, **per altri candidati la mobilità è stata regolarmente attuata, senza la condizione discriminante in rapporto alle ferie maturate e non godute, posta invece ingiustamente alla ricorrente.**

La condizione posta dall'AORN Caserta è inoltre **illogica ed erronea e viola l'art. 30 del D.Lgs.n°165/2001.**

Nel caso di specie, **non** si tratta, infatti, di due distinti rapporti di lavoro, ma di trasferimento per mobilità , per cui, al momento del passaggio alle dipendenze della Azienda Sanitaria di Caserta ,**non si estingue il precedente rapporto di lavoro, ma vi è semplicemente modifica del rapporto precedente**, verificandosi solo la sostituzione del datore di lavoro, **con la conseguenza che la lavoratrice porta con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, comprese le ferie.**

In particolare, per quanto di interesse, il prestatore di lavoro conserva il diritto ad usufruire, presso la Pubblica Amministrazione di destinazione, delle ferie maturate e non godute presso quella di provenienza (si cfr. Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n° 4190/2011).

B.- Evidente è, nel caso di specie, **la violazione da parte dell'AORN di Caserta resistente anche dell'art. 52 del Contratto Collettivo**



Nazionale di lavoro relativo al Comparto Sanità, che , nel richiamare la disciplina della mobilità di cui all'art.30 del D.Lgs.n.165/2001, al comma 2, va ad ancorare la procedura di mobilità alle previsioni del bando(lett.b) ed espressamente afferma che la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro(lett.d) e che il fascicolo personale segue il dipendente trasferito(lett. e).

Pertanto, alla luce della normativa generale, di quella speciale del procedimento, dettata dall'avviso pubblico della procedura di mobilità in controversia, e delle previsioni del CCLN del Comparto Sanità , la ricorrente è **titolare del diritto alla mobilità verso l'AORN San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta, con la decorrenza già prevista dal 1° aprile 2020, con conservazione dei residui ferie/ros/rap maturati e non usufruiti.**

2)IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Un ulteriore ritardo nell'attuazione di quanto già espressamente deliberato dalla stessa AORN Caserta minaccia in maniera concreta il diritto alla mobilità della ricorrente, in quanto i posti da assegnare per mobilità sono limitati alle disponibilità stabilite con atti generali della Azienda resistente e ancorati alla validità nel tempo della graduatoria di mobilità.

Si evidenzia che il mancato accoglimento del presente ricorso determinerebbe un danno grave e irreparabile per la ricorrente, considerato che l'AORN Caserta resistente **sta procedendo con lo scorrimento della graduatoria** di mobilità in cui è inserita la ricorrente, la quale , in carenza di un provvedimento di tutela, pur trovandosi in posizione utile , a seguito delle delibere sopra citate che hanno sancito la utilizzazione la graduatoria per scorrimento, **rischia di essere esclusa dal trasferimento verso Caserta per esaurimento dei posti disponibili .**



Il pregiudizio si configura come grave e irreparabile a causa della **concreta lesione di diritti e beni essenziali della vita**, quali l'avvicinamento alla propria famiglia di origine, **avvicinamento tanto più auspicabile** , in **considerazione della circostanza che la ricorrente è in avanzato stato di gravidanza** .

3)DOMANDA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

Il presente ricorso è sorretto dai requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, in forza delle disposizioni normative sopra richiamate e dell'univoco orientamento giurisprudenziale in materia.

In ordine al *periculum*, si evidenzia che il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio **determinerebbero un danno grave e irreparabile per la ricorrente**, considerato che l'AORN Caserta resistente **sta procedendo con lo scorrimento della graduatoria di mobilità** in cui è inserita la ricorrente, la quale , in carenza di un provvedimento di tutela, pur trovandosi in posizione utile , a seguito delle delibere sopra citate che hanno sancito la utilizzazione la graduatoria per scorrimento, **rischia di essere esclusa, in tempi brevi, dal trasferimento verso Caserta per esaurimento dei posti disponibili** .

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che l'On.le Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, emetta provvedimento *inaudita altera parte*, al fine di consentire la mobilità della Dott. Franco verso l'AORN Caserta resistente, **con effetti immediati** e con decorrenza giuridica dal 1° aprile 2020.

4) Sull'azione di merito.

Il provvedimento richiesto con il presente atto sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito, che avrà a oggetto la conferma dei provvedimenti chiesti con il presente ricorso.

L'azione di merito avrà a oggetto la conferma del provvedimento di



urgenza richiesto e la domanda di risarcimento, **nei confronti dell'AORN di Caserta**, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Tutto ciò esposto, la Dott. Franco Carmela, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'On.le Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, esperiti gli adempimenti di rito, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 700 c.p.c. e art. 669-bis e seguenti c.p.c., disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, Voglia :

1.- **In via preliminare e d'urgenza**, con decreto *inaudita altera parte*, considerata la manifesta fondatezza del ricorso, per le ragioni di diritto sopra esposte e tenuto conto del *periculum* di un pregiudizio grave, attuale, imminente e irreparabile che deriverebbe alla Dott. Franco , assunte, ove occorra, sommarie informazioni, ordinare alle Amministrazioni Sanitarie invocate in giudizio l'attuazione della mobilità della Dott. Franco verso l'AORN di Caserta, con decorrenza immediata , e , comunque, disporre ogni altro provvedimento di urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a eliminare il pregiudizio subito , per i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e, contestualmente, fissare l'Udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto , considerata l'urgenza , a tale Udienza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

2.- in via subordinata, qualora non siano ritenuti esistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento di urgenza che risulti idoneo a eliminare il pregiudizio fin qui subito e *subendo* per i motivi sopra dedotti , e , in particolare, adottare **tutti i provvedimenti necessari a tutela della posizione della ricorrente, a difesa del suo diritto soggettivo**



alla mobilità, quale idonea nella graduatoria definitiva, approvata con deliberazione n° 343 del 27 dicembre 2019, relativa alla procedura di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato n° 35 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere, a seguito di avviso pubblico dell'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, indetto con la deliberazione del Direttore Generale n° 214 del 19 marzo 2019, **con effetto immediato e con decorrenza giuridica dal 1° aprile 2020**, dall'Azienda USL di Bologna, ove attualmente presta servizio, all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione(A.O.R.N.) " Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta , con conservazione dei residui ferie/ros/rap maturati e non usufruiti;

3.- conseguentemente, emettere un provvedimento che, in via cautelare e a rettifica dei provvedimenti delle Amministrazioni resistenti, ordini alle Amministrazioni resistenti di consentire e attuare la mobilità della ricorrente dall'USL di Bologna all'AORN "San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta , **con decorrenza immediata, con conservazione dei residui ferie/ros/rap maturati e non usufruiti;**

previa disapplicazione:

a.- della nota dell'AORN Caserta, a cura della Direttrice p.t. UOC GRU dell'AORN Caserta, nella quale si afferma che il trasferimento dei CPS Infermieri presso tale Azienda può avvenire a esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza e che " *..questa Azienda non ha potuto accogliere la data del 1/4/20 perché in tal caso sarebbe stato necessario accettare le ferie della sig.ra Franco Carmela.*

Per contro la data del 01/05/2021,ipotese che contempla l'esaurimento delle ferie della sig.ra Franco Carmela presso codesta Azienda, non risponde alle esigenze in tempi brevi di copertura dei posti di CPS Infermieri";

b.- di eventuali atti e provvedimenti ulteriori dell'AORN Caserta, non conosciuti, che condizionino la mobilità dei CPS Infermieri, inseriti nella graduatoria in controversia, da altre Amministrazioni



Sanitarie all'esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza e ,comunque, di qualsiasi altro atto o provvedimento, che impedisce la mobilità della ricorrente verso l'AORN Caserta e della nota inviata tramite pec in data 27 maggio 2020, a cura della Gestione Risorse Umane dell'AORN Caserta, che impedisce la mobilità della ricorrente verso l'AORN Caserta anche con decorrenza 01/11/2020;

4.-condannare l'Amministrazione sanitaria resistente AORN di Caserta al pagamento delle spese, compensi oltre accessori, come per legge, del presente procedimento, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, i seguenti documenti:

- 1.- CCNL Comparto Sanità Triennio 2016-2018;
- 2.-avviso pubblico dell'AORN Caserta indetto con deliberazione n° 214 del 19 marzo 2019;
- 3.- delibera n° 343 del 27 dicembre 219 di approvazione graduatoria mobilità;
- 4.-delibera AORN Caserta n° 212 del 27 febbraio 2020;
- 5.- delibera AORN Caserta n° 253 del 9 marzo 2020;
- 6.- delibera AORN Caserta n° 311 del 26 marzo 2020;
- 7.- nota prot. 22020 dell'11 marzo 2020 della Regione Campania;
- 8.- comunicazione prot.5725/U del 18 febbraio 2020 dell'AORN Caserta per l'immissione in servizio della ricorrente ;
- 9.- comunicazione del 10 marzo 2020 dell'Azienda USL di Bologna di parere favorevole alla mobilità con decorrenza 1° aprile 2020;
- 10.- comunicazione dell'Azienda USL di Bologna di rettifica numero ferie maturate;
- 11.= nota dell'AORN Caserta, a cura della Direttrice p.t. UOC GRU dell'AORN Caserta, nella quale si afferma che il trasferimento dei CPS Infermieri presso tale Azienda può avvenire a esaurimento delle ferie presso gli Enti di appartenenza e che “ ..questa Azienda non ha potuto accogliere la data del 1/4/20 perché in tal caso sarebbe stato



necessario accettare le ferie della sig.ra Franco Carmela.

Per contro la data del 01/05/2021, ipotesi che contempla l'esaurimento delle ferie della sig.ra Franco Carmela presso codesta Azienda, non risponde alle esigenze in tempi brevi di copertura dei posti di CPS Infermieri";

12.- nota dell' Ufficio Gestione Risorse Umane dell'AORN Caserta del 27 maggio 2020;

13. – nota ARAN.

I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al recapito telefax 0815177692 e agli indirizzi pec: i.pagano@avvocatinocera-pec.it; r.marrazzo@avvocatinocera-pec.it.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, si dichiara che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte dell'importo previsto dall'art.76 T.U. n° 115/2002, pari a Euro 11.493,82(Euro 34.481,46).

Bologna, li 05.06.2020

Avv. Roberto Marrazzo

Avv. Iride Pagano



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA EX
ART.151 C.P.C. A POTENZIALI CONTROINTERESSATI.**

In ordine alla notifica a potenziali controinteressati , si precisa che copia del presente ricorso viene notificata ai Sigg.ri Carbone Rosalia, collocata al n° 179 della graduatoria, e Santangelo Giuseppe, collocato al posto 225 della graduatoria mobilità.

Qualora, invece, l'On.le Giudice adito dovesse ritenere comunque necessaria la notifica anche ad altri, eventuali controinteressati , rilevato che la notifica nelle modalità ordinarie si rivelerebbe eccessivamente onerosa e complessa e che neanche la notifica per pubblici proclami sarebbe sufficiente a garantire la concreta instaurazione del contraddittorio,

si formula istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

affinchè l'On.le Giudice adito voglia autorizzare la notifica del presente ricorso , del pedissequo decreto di fissazione Udienza, anche cautelare e / o comunque dei provvedimenti connessi, quanto ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione " Sant'Anna e San Sebastiano" con sede in Caserta alla via Ferdinando Palasciano.

Bologna ,li

Avv. Roberto Marrazzo

Avv. Iride Pagano

